

ARTICOLO 30

Intelligenza artificiale e blockchain: le procedure automatizzate

Mario Di Carlo
Matteo Lorusso

Le decisioni automatizzate sono ammesse a condizioni di garantire conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica e trasparenza

L'articolo 30 riguarda l'automazione delle attività delle stazioni appaltanti e rappresenta un primo tentativo di porre una disciplina generale per l'ammissibilità della decisione automatizzata in un settore ampio dell'azione amministrativa. La norma si presenta come una norma *pro futuro*, essendo orientata a disciplinare tecnologie che non appaiono ancora sufficientemente mature per essere impiegate nel contesto specifico ma potrebbero esserlo a breve proprio in ragione della digitalizzazione e dell'aumento dei dati disponibili. Bisognerà però vedere se l'art. 30 si rivelerà anche *future proof*. A prima lettura essa, inoltre, appare necessaria ma non sufficiente a regolare complessivamente il fenomeno della automazione delle procedure mediante sistemi algoritmici. Essa dovrà inoltre interagire sia con le prossime norme sia con gli strumenti che la prassi saprà elaborare per darvi esecuzione. Il legislatore, infatti, approccia il tema in gran parte tramite principi, per far fronte alla

velocità di cambiamento che si registra nel settore e fa salve le ulteriori "specifiche disposizioni in materia" (comma 1). Pare evidente che sarà necessario un confronto ed una interazione sia con il Cad ed il Gdpr sia con la prolifica attività regolamentare in corso, soprattutto a livello europeo, per la disciplina del mercato digitale, fra cui si segnalano in particolare le proposte di regolamento relative all'accesso ed uso dei dati (c.d. Data Act, che prevede, ad esempio, alcuni strumenti con cui i soggetti pubblici possono avere accesso ed usare i dati detenuti nel settore privato) ed alle regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (c.d. AI Act, che propone un approccio basato sul rischio in relazione al tipo di sistemi algoritmici ed al contesto in cui li si utilizza).

Utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie di registri distribuiti per l'attività delle stazioni appaltanti

Il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono - ove

possibile e nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia - ad automatizzare le proprie attività, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, tra le quali sono richiamate anche l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (queste ultime note, per sineddoche, come tecnologia *blockchain*).

La disposizione è importante perché abilita l'utilizzo delle nuove tecnologie basate su algoritmi ai fini della automazione delle attività delle stazioni appaltanti, con un potenziale ambito di applicazione che va oltre al macrosettore dei contratti pubblici. Tuttavia, ciò potrebbe non risultare pienamente rispondente al criterio posto dalla legge delega di ricorrere all'automazione nella "valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 30", principio che si ritrova all'art. 19, c. 7, del Codice 2023.

La previsione del comma 1 parla invece genericamente di "attività" della stazione appaltante, senza operare uno specifico riferimento ad una fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella di